grande saggezza, ma che purtroppo non sono retti da norme statutarie formulate in esecuzione della legge 17 luglio 1890 e di altre leggi successive. Per queste ragioni, mi auguro che il Governo voglia accogliere il mio articolo aggiuntivo; ovvero inserirlo nell'articolo 33, purchè sia raggiunto il lodevole fine.

Sul proposito tenga inoltre presente la Camera che mentre i Comitati provinciali non hanno alcuna facoltà, sia in virtù della presente legge, sia pel decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, di creare istituti a favore degli orfani di guerra o di integrare quelli esistenti, è bene che tale attribuzione resti alle Congregazioni di carità nei comuni più importanti d'Italia, che si trovino nella possibilità patrimoniale di farlo degnamente.

E quando si consideri che già in Roma il Comitato provinciale ha autorizzato fin dal giorno della sua costituzione la Congregazione di carità della capitale ad erogare direttamente i fondi dei redditi dotali e degli altri previsti nel comma secondo dell'articolo 1º del decreto luogotenenziale del 13 giugno 1915, si ha la prova migliore che l'introduzione di questo articolo aggiuntivo nella presente legge aveva trovata la sua pratica attuazione nella previdenza del Comitato provinciale romano.

Nè altrimenti la Congregazione di carità di Roma avrebbe potuto assolvere a tutte le finalità previste dal decreto per l'assistenza ai figli dei richiamati e per gli orfani di guerra, financo col miglior incremento della colonia agricola in contrada Bufalotta, istituita appunto dalla detta Congregazione di carità, e che ora mirabilmente fiorisce.

Si dica lo stesso per la Congregazione di carità di Napoli, che, mercè questa provvida disposizione di legge, potrà finalmente attuare la istituzione di un ente pro infanzia abbandonata con patrimonio proprio e con gli altri, che ad esso saranno raggruppati in conformità delle pratiche amministrative in corso. E questo istituto potrà prestare la più efficace assistenza anche agli orfani di guerra.

Ciò non pertanto nessuno intende di diminuire la portata della legge sulle varie forme di assistenza sugli orfani della guerra, e perciò quanto è disposto negli articoli 13 e 30, anche in rapporto all'intera provincia, sarà interamente rispettato.

È degno di plauso quindi che in questa nobile gara di bene il Governo e la Commissione parlamentare abbiano intravista la migliore applicazione della presente legge, e perciò siano stati prodighi di tutto il loro consentimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

MORELLI-GUALTIEROTTI. Non farò certo un discorso. Le mie simpatie son tutte per l'emendamento Sichel, magari nella forma più ristretta proposta dall'onorevole Casalini, ed oso augurarmi che la Commissione e il ministro l'accettino; ma qualora non fosse accettato questo emendamento, io domando che il ministro voglia chiaramente farci conoscere che cosa accadrà di quelle erogazioni parziali di rendite che sono state fatte dai prefetti in seguito al decreto luogotenenziale 13 giugno, anche dietro eccitamento del Ministero dell'interno, a favore specialmente delle istituzioni di beneficenza infantile. Io domando se codeste erogazioni e sussidi non debbano almeno continuare per tutta la durata della guerra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, sui tre emendamenti presentati a quest'articolo.

PEANO, *relatore*. Gli emendamenti Sichel, Casalini e Brezzi, insieme con quanto ha detto l'onorevole Morelli-Gualtierotti, hanno un punto comune. Si tratta cioè di vedere se le rendite delle doti ed i fondi senza destinazione debbono esclusivamente andare agli orfani della guerra ovvero se possono essere in parte erogati anche per altri fini, sempre a favore dell'infanzia abbandonata. Questo è il punto della questione. Ora premetto un chiarimento. Il decreto 13 giugno 1915 ha devoluto le rendite dotali e il reddito dei fondi che non hanno destinazione a favore dell'infanzia con preferenza per i figli dei richiamati. Questo decreto rimane in vigore, ed è detto nel modo più chiaro, nell'articolo 33, fino a quando dura la guerra. Questa destinazione è per sua natura provvisoria, come è provvisorio il decreto stesso e non poteva impegnare per l'avvenire oltre questo termine; quindi finchè dura la guerra non si può mutare legislazione.

SICHEL. L'inciso dice solo per i figli dei richiamati.

PEANO, *relatore*. L'articolo dice: « rimane fermo però, finchè ne duri il bisogno, l'obbligo di provvedere coi redditi (e qui c'è un errore tipografico) e coi fondi predetti all'assistenza dei figli dei militari sotto le armi. (*Interruzioni dei deputati Sichel e Morelli-Gualtierotti*).